



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/459 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2025

recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2410 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dinotefuran ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) Il dinotefuran è stato approvato fino al 31 maggio 2022 come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/416 della Commissione ⁽²⁾, fatte salve le condizioni di cui all'allegato di tale regolamento («approvazione»).
- (2) L'11 novembre 2020 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del dinotefuran ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 («domanda»), conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata valutata dall'autorità competente del Belgio.
- (3) A norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/1286 della Commissione ⁽³⁾, la data di scadenza dell'approvazione del dinotefuran ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è stata posticipata al 30 novembre 2024 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Tale data di scadenza è stata ulteriormente posticipata al 30 novembre 2025 dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/2410 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/457 della Commissione ⁽⁵⁾ ha rinnovato l'approvazione del dinotefuran ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le condizioni di cui all'allegato di detto regolamento, compresa la data di scadenza dell'approvazione. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2024/2410 che posticipa la data di scadenza iniziale dell'approvazione del dinotefuran,

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/416 della Commissione, del 12 marzo 2015, che approva il dinotefuran come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/416/oj).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1286 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dinotefuran ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1286/oj).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/2410 della Commissione, del 13 settembre 2024, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del dinotefuran ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2410, 16.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2410/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/457 della Commissione, del 10 marzo 2025, che rinnova l'approvazione del dinotefuran come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/457, 11.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/457/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2410 è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
